# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 3750

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2006

Istituzione di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Torino in Casale Monferrato

Onorevoli Senatori. - Casale Monferrato fu già sede di corte d'appello dal 1300 al 1731 e dal 1837 al 1923. Un comitato che raggruppa rappresentanti delle associazioni di categoria legate al mondo forense, imprenditoriale, politico e universitario non solo ha individuato la sede per l'eventuale collocazione di una sezione di corte d'appello nella palazzina di comando della ex caserma «Nino Bixio», ma ha studiato l'opera di recupero dello stabile. Sono state previste otto sezioni, tre penali, tre civili, una per cause che riguardano i minori e un'altra per quelle di lavoro. Il complesso maestoso della caserma Bixio è dunque sicuramente adatto ad ospitare la corte d'appello, anche perché ha un'ampia possibilità di parcheggi interni (oltre mille) ed esterni. Casale Monferrato sarebbe un'ottima sede di servizio per un'area vasta del Piemonte orientale su cui graviterebbero le province di Asti, Alessandria, Vercelli, Biella e Novara, con i loro circa 2 milioni e mezzo di abitanti. Peraltro la sua posizione baricentrica rispetto alle città metropolitane di Torino, Milano e Genova ne evidenzia la centralità anche per i servizi ad essa collegati.

Nella caserma, che il demanio è interessato a mettere in vendita, troverebbero sede la presidenza della corte, aule di udienza, un'aula magna e un'aula *bunker* e, nei seminterrati, potrebbero essere realizzati locali per le forze di sorveglianza e per i detenuti, nonché gli archivi ed i servizi tecnologici.

Cari colleghi, le ragioni non stanno soltanto nel possibile utilizzo di questa già prestigiosa struttura, ma nei presupposti e nei requisiti che stanno catalizzando su Casale Monferrato l'interesse delle province, confi-

nanti e non, ad un futuro distretto territoriale per una seconda corte d'appello in Piemonte.

Una regione con 1.200 comuni, la maggior parte con meno di 3.000 abitanti, che presentano una collocazione tra montagna, collina e pianura, ha a che fare con un'antiquata organizzazione del sistema giustizia nel nostro Paese, che tra le varie disfunzioni e anomalie presenta, non da ultimo, il rilievo dei tempi di giustizia in risposta alle esigenze del diritto dei cittadini.

Una società civile non può permettersi gli accumuli di arretrato e la lentezza dell'amministrazione della giustizia che si sono fin qui verificati, poiché così si rompe il patto tra Stato e cittadini.

Questa proposta di candidare Casale Monferrato è la risposta riorganizzativa al carico di lavoro che grava attualmente sul capoluogo torinese. Data inoltre l'ampiezza del territorio, con i suoi 5 milioni circa di abitanti, non sono più sopportabili disfunzioni e lentezze che non rispondono, in termini di funzionalità ed efficacia, ad una seria e puntuale amministrazione della giustizia da parte dello Stato.

Il presente disegno di legge, anche se siamo ormai al termine della XIV legislatura, testimonia l'esigenza di sistematizzare su di un terreno di confronto parlamentare, nella prossima legislatura, un proposta non di stampo campanilistico (pur presente in altri disegni di legge rimessi alla competente Commissione di merito, che ne falsa valore e prospettive) ma che si pone a conclusione e a suggello di un percorso fatto di ricorrenti iniziative emendative che il proponente ha presentato nel corso dell'esame dei disegni di legge finanziaria negli ultimi anni, e per accompagnare la candidatura di Casale Mon-

ferrato con l'individuazione di adeguate risorse finanziarie utili all'istituzione, in questa città, della sezione distaccata della corte d'appello di Torino.

Con l'articolo 1 si istituiscono le sezioni distaccate della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Torino in Casale Monferrato.

L'articolo 2 prevede che siano apportate le opportune e necessarie variazioni alle tabelle

A e B dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Con gli articoli 3 e 4 si provvede alla determinazione degli organici, alla nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari di nuova istituzione e alla fissazione della data di inizio del loro funzionamento.

L'articolo 5 disciplina la competenza nei procedimenti pendenti alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.

# **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. È istituita in Casale Monferrato una sezione distaccata della corte di appello di Torino, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Casale Monferrato, Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Tortona e Vercelli.
- 2. È istituita in Casale Monferrato una sezione della corte di appello di Torino in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli delle corti di assise di Casale Monferrato e Ivrea.

# Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

#### Art. 3.

- 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale di magistratura e del personale amministrativo degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, rivedendo, ove necessario, le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia.
- 2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla

nomina del presidente della sezione distaccata della corte di appello di Torino, con sede in Casale Monferrato.

3. Gli oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

#### Art. 4.

1. Il Ministro della giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.

### Art. 5.

- 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Torino ed appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata della corte di appello di Torino e della sezione distaccata della corte di appello di Torino in fuzione di corte di assise di appello, con sede in Casale Monferrato, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.